



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Facendo seguito alle precedenti circolari di pari classifica concernenti l'oggetto, si richiama l'attenzione sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020, dell'unito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6¹, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il citato provvedimento si è ritenuto necessario introdurre ulteriori restrizioni, di seguito elencate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali.

Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal d.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020². Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all'art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020.

Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

- i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d);
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d);
- la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f);
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 1, comma 1, lett. f).
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g).

Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del d. P.C.M. in parola, l'operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al

² Cfr. circolari di questo Gabinetto in data 12 marzo, 14 marzo e 21 marzo 2020.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell'attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività laddove non ravvisi l'effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Nell'evidenziare la particolare delicatezza della funzione attribuita alle SS.LL., chiamate a garantire un corretto bilanciamento tra l'imprescindibile esigenza di salvaguardia della salute pubblica e quella, altrettanto essenziale, della continuità dei processi produttivi ritenuti di primaria importanza per il Paese, si ritiene opportuno sottolineare che il meccanismo delineato dal decreto in argomento **non introduce una forma di preventiva autorizzazione** da parte di codeste Autorità ma, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all'adozione di una eventuale sospensione.

In questa prospettiva, risulta di fondamentale importanza che le SS.LL. pongano in essere le proprie valutazioni con la massima celerità, **avvalendosi del contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali**, chiamati a fornire, secondo le consuete dinamiche di una leale collaborazione, **idonei elementi atti a consolidare l'impianto del provvedimento sospensivo**.

A tale riguardo, le SS.LL. vorranno avviare fin da subito, con le modalità di consultazione ritenute più efficaci, le necessarie **interlocuzioni con gli uffici delle Regioni e degli altri enti territoriali nonché con le Camere di commercio e gli altri organismi eventualmente presenti sul territorio** in vista di una preliminare ricognizione dei siti produttivi relativi ad attività potenzialmente interessate dalle disposizioni in commento.

Particolarmente utile potrà risultare la predisposizione, anche sulla base delle indicazioni che proverranno dagli organismi consultati, di **appositi modelli** di comunicazione, utilizzabili dagli interessati per le finalità di cui alla normativa in argomento.

Si segnala, inoltre, che il d.P.C.M. in esame consente lo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale³, previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente, cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi (art. 1, comma 1. lett. h)..

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione dell'art. 1, comma 2, del d.P.C.M. in esame, che prevede che le SS.LL. informino delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro

³ Sul punto, cfr. anche decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni".



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché le forze di polizia.

E' del tutto evidente che appare utile, per l'importanza della circolarità delle informazioni, estendere il flusso informativo anche agli altri soggetti che, seppur non indicati nella norma sopra citata, sono coinvolti nell'attuale contesto emergenziale (come ad esempio Province e Comuni).

Spostamenti

Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il **divieto** per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per **comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute**.

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di **scongiorare spostamenti in ambito nazionale**, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 - resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della *ratio* ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. **Rimangono consentiti**, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, **che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere**.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

Le misure introdotte dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 saranno efficaci sull'intero territorio nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di cui al d.P.C.M. 11 marzo u.s. e all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo decorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile. Tra le disposizioni di cui al citato decreto presidenziale dell'11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell'8 e 9 marzo, ove incompatibili.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO

Piantedosi